

DIREZIONE: ANTONIO GIGLIOTTI

QUADERNO

AUTOCARRI STRUMENTALI:

COME DIFENDERSI DAI PIGNORAMENTI DEL FISCO



www.fiscal-focus.it



Autocarri strumentali Come difendersi dai pignoramenti del Fisco

A cura di Attilio Romano



Sommario

Premessa

1.	II pigr	noramento mobiliare	4			
2.	Pignoramento di mezzi di trasporto strumentali					
	2.1	Difesa del contribuente	5			
	2.2	Nozione di strumentalità: posizione a confronto	5			
3.	Dirett	ive di Equitalia per le procedure di pignoramento	7			
4.	Docui	mento di supporto: prova della strumentalità	8			
5.	Alcune motivazioni da inserire nelle opposizioni ai Decreti					
	5.1	Illeggittimità del pignoramento ex art. 513 C.P.C.	9			
	5.2	Difformità interpretativa rispetto a quanto esposto da Equitalia	9			
	5.3	Impossibilità di svolgimento dell'attività	10			
	5.4	Mezzi probatori	11			
	5.5	Periculum in mora	11			
6.	Allegato 1					
	6.1	L'Esperto risponde	13			
7.	Allegato 2					
	7 1	Tavola Sinottica	14			





Premessa



Nella prassi quotidiana capita di sovente che Agenzia dell'Entrate, Riscossione, prescindendo da specifiche istruzioni dettate dalla Direzione Centrale di EQUITALIA, attivi la procedura giudiziale di pignoramento dei beni strumentali, come anche mezzi di trasporto a motore, indispensabili all'attività imprenditoriale senza, peraltro, prima rivalersi su altri beni. In sede di opposizione all'atto esecutivo spetta al contribuente fornire elementi probatori in grado di dimostrare l'insostituibilità del veicolo ed il funzionale utilizzo all'esercizio dell'attività e alla produzione dei relativi proventi.

La ratio delle eccezioni che possono essere sollevate dai contribuenti raggiunti dagli atti va ricercata nel principio logico per cui se il debitore/impresa perde capacità lavorativa e, di conseguenza, ricavi ed utili a causa del blocco dei veicoli, più difficilmente potrà adempiere i propri obblighi verso il Fisco



1. Il pignoramento mobiliare

In termini generali, il codice di procedura civile distingue i beni che non possono essere oggetto di pignoramento, rispetto a quelli per i quali sussistono dei limiti alla pignorabilità.

Beni assolutamente impignorabili Art. 514, c.p.c.

- le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
- i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formano parte di una collezione.

Beni parzialmente pignorabili Art. 515, co. 3, c.p.c

".. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro...".





2. Pignoramento di mezzi di trasporto strumentali

Abbiamo già osservato in premessa che Agenzia Entrate – Riscossione, ed altri Agenti concessionari per la riscossione emettano decreti di pignoramento mobiliare su mezzi di trasporto aziendali, senza prima rivalersi su altri beni, quali le somme di denaro presenti, ad esempio, nei conti correnti aziendali, e, per di più, per un valore superiore ad un quinto.



Ciò in assoluto spregio del disposto normativo ex art. 515 c.p.c. secondo cui, parte attrice è legittimata a procedere anche sui beni indispensabili per l'esercizio dell'attività professione **solo** nella misura di un quinto **e purché** il creditore non risulti soddisfatto da altri beni rinvenuti.

2.1 Difesa del contribuente



In sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2° C.P.C., nonché in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2° C.P.C. la società raggiunta dall'ingiunzione potrà quindi eccepire, in primo luogo, l'illegittimità della procedura adottata.



OSSERVA - Sotto diverso profilo, la società dovrà fornire adeguate giustificazioni, documentali ed oggettive che il mezzo di trasporto raggiunto dal provvedimento di pignoramento sia non solo strumentale all'attività ma anche indispensabile, non sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche e che il relativo utilizzo sia riferibile all'esercizio dell'attività e alla produzione dei relativi proventi.

2.2 Nozione di strumentalità: posizione a confronto

Va osservato, tuttavia, che sulla definizione del concetto di "strumentalità all'attività di impresa o della professione" esistono pareri discordanti tra Amministrazione finanziaria e dottrina.

POSIZIONE AGENZIA delle ENTRATE



Con riferimento agli autoveicoli l'accezione ufficiale di bene strumentale all'esercizio dell'impresa rimane - allo stato - quella formulata nella circolare ministeriale 19.01.1997, n. 1/E, nella circolare ministeriale 16.02.1997, n. 37/E, e ribadita nella circolare ministeriale 10.02.1998, n. 48/E, nella risoluzione ministeriale 22.08.2007, n. 231/E, e risoluzione 23.03.2007, n.





53/E, secondo cui sono strumentali all'attivita' dell'impresa unicamente quei beni senza i quali l'attivita' non puo' essere esercitata.

TESI DOTTRINA

 \rightarrow

La tesi ufficiale, tesa a limitare fortemente il concetto di strumentalita' del veicolo all'attivita' economica, e' stata, come noto, aspramente contestata dalla dottrina (circolare ASSONIME, 20.05.1997, n. 60), che ha valorizzato il (condivisibile) principio secondo cui la strumentalita' va verificata valutando se l'utilizzo del veicolo abbia o meno un collegamento con i ricavi, anche se indiretto e comunque necessario per alcune fasi della produzione e commercializzazione di beni e servizi.

Se si aderisse alle definizioni di adottate dalla prassi ministeriale, per la verita' estremamente rigorose, per esempio, il tecnico installatore, debitore nei confronti dell'Agente della riscossione, che utilizzi la propria vettura per espletare gli interventi di installazione e/o manutenzione degli impianti non sarebbe legittimato a richiedere la cancellazione del fermo amministrativo.



3. Direttive di Equitalia per le procedure di pignoramento

Con Nota 1 Luglio 2013



di commento alle novità introdotte dal D.L. 21.06.2013, n. 69, la Direzione centrale di EQUITALIA ha fornito a beneficio dei Direttori Generali degli Agenti della Riscossione

- per i pignoramenti mobiliari in atto alla data di entrata in vigore del Decreto del fare
- importanti precisazioni in materia di pignoramento mobiliare di beni strumentali utilizzati da imprenditori, ditte individuali ed enti societari.

Il chiarimento di prassi precisa che la procedura di pignoramento è attivabile a condizione che:

- il presumibile valore di realizzo degli altri beni è sufficiente a coprire il credito azionato, allora i strumentali sono impignorabili;
- il presumibile valore di realizzo degli altri beni è o appare insufficiente, pignorabili solo nella misura di un quinto.



OSSERVA - E ciò, a prescindere che il debitore prevalga, o meno, sul capitale investito.

In completa adesione al pensiero giurisprudenziale la Direzione Centrale dell'Agente di Riscossione per i ruoli erariali osserva che la pignorabilità dei beni strumentali

"...presuppone la sussistenza di una pluralità di beni inseriti nel medesimo circuito lavorativo cui pignoramento nei limiti del quinto, non deve pregiudicare il regolare funzionamento dell lavorativa. Così, se "il bene pignorato è da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non può considerarsi pignorabile....".

CONSEGUENZA

Pertanto, secondo la <solare> interpretazione dello stesso Agente della riscossione, rimane esclusa la pignorabilità dei beni strumentali indispensabili all'esercizio dell'attività.





4. Documento di supporto: prova della strumentalità

In sede di opposizione al pignoramento, il contribuente dovrà fornire elementi probatori in grado di dimostrare che il mezzo di trasporto rivesta una certa rilevanza nell'attività lavorativa del contribuente e sia più opportuno tutelare il principio di continuità dell'azienda rispetto all'esigenza cautelare dell'Amministrazione.

La ratio di tale eccezione va ricercata nel principio logico per cui se il debitore/impresa perde acità lavorativa e, di conseguenza, guadagni a causa del blocco dei veicoli, più difficilmente potrà adempiere i propri obblighi verso il Fisco.

Stampa specializzata e dottrina si sono interrogate chiedendosi quali mezzi di prova su base documentale possano risultare idonei a dimostrare il legame di "inerenza" del veicolo all'attività esercitata, affinché possa essere proposta l'istanza di cancellazione del fermo amministrativo ex art. 86, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera m-bis D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. Decreto "del Fare"),



NOTA BENE - Si ritiene che le medesime risultanze probatorie possano essere proposte in sede di opposizione al decreto di pignoramento sugli autoveicoli impiegati nell'attività d'impresa, indispensabili e strumentali nell'attività aziendale.



La prova dell'utilizzo strumentale, e quindi indispensabile non sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche potrà presumibilmente avvenire allegando al gravame:

- copia della fattura di acquisto del mezzo;
- copia del certificato di proprietà del veicolo;
- copia del libretto di circolazione del mezzo che identifichi la codifica attribuita dagli Uffici competenti;
- copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile (o già interamente ammortizzato).





5. Alcune motivazioni da inserire nelle opposizioni ai Decreti

5.1 Illeggittimità del pignoramento ex art. 513 C.P.C.

Si eccepisce l'illegittimità del suddetto verbale di pignoramento per violazione dell'art. 515, 3 co, C.P.C					
Secondo tale disposto normativo, di conseguenza, i beni indispensabili per l'esercizio					
della professione <u>possono essere pignorati solo nella misura di un quinto e purché il creditore non risulti</u>					
soddisfatto da altri beni rinvenuti.					
Nella fattispecie è accaduto, invece, che parte opposta ha pignorato gli strumenti del mestiere (ossia le					
autovetture utilizzate dalla società opponente per lavorare all'interno dei cantieri navali) senza prima					
rivalersi su altri beni, quali le somme di denaro presenti, ad esempio, nei conti correnti della					
e, per di più, per un valore superiore ad un quinto.					

5.2 Difformità interpretativa rispetto a quanto esposto da Equitalia

Con Nota 1Luglio 2013



di commento alle novità introdotte dal D.L. 21.06.2013, n. 69, la Direzione centrale di EQUITALIA ha fornito a beneficio dei Direttori Generali degli Agenti della Riscossione – per i pignoramenti mobiliari in atto alla data di entrata in vigore del Decreto del fare - importanti precisazioni in materia di pignoramento mobiliare di beni strumentali utilizzati da imprenditori, ditte individuali ed enti societari.

Il chiarimento di prassi precisa che la procedura di pignoramento è attivabile a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni:

- a) è sufficiente a coprire il credito azionato e quindi i beni strumentali sono impignorabili;
- 2) è o appare insufficiente a coprire il credito azionato, e quindi i beni strumentali rimangono pignorabili solo nella misura di un quinto.



OSSERVA - E ciò, a prescindere che il debitore prevalga, o meno, sul capitale investito.





La Direzione Centrale dell'Agente di Riscossione per i ruoli erariali osserva che la pignorabilità dei beni strumentali

"...presuppone la sussistenza di una pluralità di beni inseriti nel medesimo circuito lavorativo cui pignoramento nei limiti del quinto, non deve pregiudicare il regolare funzionamento dell lavorativa Così, se "il bene pignorato è da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non può considerarsi pignorabile....".

Pertanto, secondo la <solare> interpretazione dello stesso Agente della riscossione, rimane esclusa la pignorabilità dei beni indispensabili all'esercizio dell'attività, alla produzione dei ricavi ed in generale ai processi lavorativi.

5.3 Impossibilità di svolgimento dell'attività

Il pignoramento sul mezzo strumentale si appalesa totalmente illegittimo perché non consente al contribuente di svolgere il proprio lavoro in modo adeguato con conseguente rallentamento dell'impresa, perdita della clientela, ecc.

Il mezzo bloccato ha una certa rilevanza nell'attività lavorativa del contribuente e deve essere tutelato il principio di continuità dell'azienda rispetto all'esigenza cautelare dell'Amministrazione.



NOTA BENE - La ratio di tale disposizione va ricercata nel principio logico per cui se il debitore/impresa perde capacità lavorativa e, di conseguenza, guadagni a causa del blocco dei veicoli, più difficilmente potrà adempiere i propri obblighi verso il Fisco.

I beni strumentali oggetto del presente giudizio n sono i beni acquistati dall'impresa per essere										
impiegati nel processo produttivo e/o necessari allo svolgimento dell'attività nell'arco di più esercizi. I										
Beni Strumentali quindi rappresentano delle immobilizzazioni a tutti gli effetti sotto il profilo della loro										
specifica destinazione economica e vanno iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.										
Difatti, la	strumentalità	dei	beni	pignorati	alla	società	opponente,	ossia	delle	autovetture
, si evince subito dall'attività svolta dalla società opposta, che svolge, invero,										





attività di	all'interno dei cantieri	e che necessita, pertanto, degli			
autoveicoli posseduti per sportarsi all'interno dei cantieri e trasportare le attrezzature ed i materiali					
all'uopo necessari, veicoli strumentali "per natura" (autocarri, autoarticolati, ecc.					

5.4 Mezzi probatori

L'assoluta riferibilità dei mezzi oggetto di pignoramento alla normale attività produttiva è da ritenersi certamente dimostrata, ed in tale ottica il Giudice dell'esecuzione non può esimersi dall'emettere un provvedimento di annullamento avendo la società pignorata ben assolto l'onere di provare la strumentalità dei beni (cfr. C.T.P Bologna, 2.4.2014, Sent. n. 776/14.

La strumentalità dei beni pignorati alla società opponente, si evince, peraltro, da:

- copia della fattura di acquisto del mezzo,
- copia del certificato di proprietà del veicolo,
- copia del libretto di circolazione del mezzo che identifichi la codifica attribuita dagli Uffici competenti
- copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile (o già interamente ammortizzato).
- Relazione tecnica descrittiva sull'impiego del mezzo di trasporto a motore nello svolgimento della commessa n.

5.5 Periculum in mora

Può essere avanzata altresì istanza di sospensione dell'esecuzione forzata nei confronti dell'odierna opponente che causerebbe un irreparabile danno.



"Gravi motivi" cui la norma si riferisce coincidono con la sussistenza del fumus boni iuris; la sospensione del processo esecutivo deve essere accordata ogniqualvolta sia presumibile la fondatezza delle contestazioni svolte dal debitore opponente, visto che il periculum in mora si identificherebbe nello stesso svolgimento del processo esecutivo.



I gravi motivi idonei a determinare la sospensione dell'esecuzione sono ravvisabili, dunque, nel caso di apparente fondatezza dell'opposizione all'esecuzione nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato sulla presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo) (Cassazione civile, sez. III, 09/07/2008, n. 18856).



Autocarri strumentali



Un'eventuale procedura esecutiva, infatti, risulterebbe gravemente lesiva degli interessi economici dell'opponente e sproporzionata rispetto ai vantaggi derivanti al creditore dalla detta esecuzione, considerato che la società ______ srl, si ribadisce, utilizza i beni pignorati quotidianamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa, come si evince dalla documentazione prodotta.



ATTENZIONE! - La mancata sospensione dell'esecuzione recherà alla parte opponente un pregiudizio non più riparabile.





6. Allegato 1

6.1 L'Esperto risponde...

Oggetto: Giurisprudenza a sostegno dell'impignorabilità dei veicoli aziendali

DOMANDA

Agenzia delle Entrate, Riscossione ha notificato decreto pignoramento su veicoli strumentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività d'impresa. Esistono pronunce giurisprudenziali che negano al Fisco di procedere al pignoramento dei beni relativi ed indispensabili all'organizzazione del lavoro?

RISPOSTA

Si. Secondo alcune pronunce giurisprudenziali non sono pignorabili gli automezzi strumentali all'attività aziendale, se sussiste il pregiudizio della capacità di produzione del reddito, come motivo della mancata verifica della prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro (v., ex multis, CTR Lombardia sent. n. 131/2013); nel caso in cui, poi, a effettuare il pignoramento mobiliare sia l'Agenzia delle entrate-Riscossione e non un qualsiasi altro creditore privato è prevista una deroga: il limite del quinto si applica anche per i debitori costituiti in forma societaria o laddove nell'attività del debitore risulti una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Secondo un ulteriore consolidato orientamento, non si può procedere al pignoramento dei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale.

La pignorabilità dei beni strumentali non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La natura strumentale del bene sottoposto a pignoramento comporta l'illegittimità dell'atto"; Cassazione, sentenza n. 10089/12).





7. Allegato 2

7.1 Tavola Sinottica

Beni relativamente impignorabili

L'art. 515 c.p.c. individua le cose mobili relativamente impignorabili. Il terzo comma di tale previsione prevede che ".. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro...".

Pignoramento veicoli strumentali

Il Fisco notifica decreti di pignoramento mobiliare su mezzi di trasporto aziendali senza prima rivalersi su altri beni. Ciò in assoluto spregio del disposto normativo ex art. 515 c.p.c. secondo cui, parte attrice è legittimata a procedere anche sui beni indispensabili per l'esercizio dell'attività professione solo nella misura di un quinto e purché il creditore non risulti soddisfatto da altri beni rinvenuti. In sede di opposizione al all'esecuzione ex art. 615, comma 2° c.p.c., nonché in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2° c.p.c. la società raggiunta dall'ingiunzione potrà quindi eccepire, in primo luogo, l'illegittimità della procedura adottata in spregio all'art. 515, co. 3, c.p.c..

Prova della indispensabilità

- La prova dell'utilizzo strumentale del veicolo, indispensabile e non sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche, potrà avvenire allegando al gravame:
 - copia della fattura di acquisto, copia del certificato di proprietà,
 - copia del libretto di circolazione che identifichi la codifica attribuita dagli Uffici competenti
 - copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti)
 - Relazione tecnica dettagliata sull'utilizzo del mezzo, indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva

